REGOLAMETO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

CAPO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
ART. 3 CATEGORIA DELLE LOCALITÀ E MAGGIORAZIONE
ART. 4 GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI
ART. 5 TARIFFE E MAGGIORAZIONI
ART. 6 ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO
ART. 7 PRESENTAZIONI DEGLI ATTI
ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO 2°: IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI
ART. 9 TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI
ART.10 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI
ART.11 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
ART.12 IMPIANTI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
ART.13 AUTORIZZAZIONI
ART.14 ANTICIPATA RIMOZIONE
ART.15 DIVIETI E LIMITAZIONI
ART.16 PUBBLICITÀ DIFFORME DA LEGGI E REGOLAMENTI
ART.17 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
ART.18 PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU MEZZI COMUNALI
ART.19 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

CAPO 3°: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ART.20 NORMA DI RINVIO
ART.21 TARIFFE E DETERMINAZIONE
ART.22 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI
ART.23 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI
ART.24 PUBBLICITÀ SONORA

CAPO 4°: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART.25 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART.26 NORMA DI RINVIO
ART.27 RICHIESTA DEL SERVIZIO
ART.28 MODALITÀ PER LE AFFISSIONI
ART.29 RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

CAPO 5°: DISPOSIZIONI COMUNALI
ART.30 SANZIONI
ART.31 RISCOSSIONE

ART.32 PRESCRIZIONI

CAPO 6°: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART.33 NORMA FINALE DI RINVIO
ART.34 ENTRATA IN VIGORE
ART.35 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

CAPO 1°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'impresa sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n.507 e, anche mediante rinvio ad altri Regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

Art. 2
Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992 (109.258 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Forlì, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe II.

Art. 3
Categoria delle località e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Forlì sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'"allegato A", annesso nel presente Regolamento, nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d'ingresso, dalle suddette località, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione e interconnessione con particolari attività economiche, ed hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali come delimitati con apposita deliberazione del Consiglio, e che la superficie degli impipanti per pubbliche affissioni di contenuto commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.
3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicate ed alle affissioni aventi carattere commerciale.
4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

Art. 4

Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il Comune di Forlì gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, a mezzo di un Concessionario iscritto all'Albo del Ministero delle Finanze di cui all'art. 32 del Decreto legislativo n.507/93. Questo è inteso, non solo a garantire in maniera specifica l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

Art. 5
Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e come indicate nell'"allegato B" del presente regolamento.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. Per la pubblicità di cui all'art. 12 comma 2 del D. L. gs 507/93 nonché per le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate dall'1 settembre al 31 ottobre (massimo quattro mesi), le tariffe previste dal presente regolamento sono aumentate del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D. L. gs 507/93 successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6
Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art. 131 comma 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 ivi compreso l'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento comunale.

Art. 7
Data di presentazioni degli atti

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo a protocollo del servizio.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa decisione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dell'ufficio postale.

Art. 8
Funzionario responsabile

1. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, il quale, svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del D. L. gs 15/11/1993, n. 507, rappresenta il Comune in sede contenziosa e partecipa, qualora necessario, al dibattimento processuale.

CAPO 2°
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISIONI

Art. 9
Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Regolamento comunale riguardante: "la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 109.000 unità registrata al 31/12/1993, non deve essere inferiore a mq. 2.000, pari a 2.680 fogli del formato 70 X 100.
4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 10
Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

Art. 11
Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D. P. R. 16 12 1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.

Art. 12
Impianti privati per le affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 10, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 11, comma 2, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione , e simili).

Art.13
Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è subordinata alla preventive autorizzazione comunale, da richiedere con modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale indicato nell'art. 9, comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante; ecc..), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data dal Dirigente del Settore Vigilanza, il quale indicherà le prescrizioni a cui attenersi.
3. L'autorizzazione comunale è implicata nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
   a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
   b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie in osservanza della normativa vigente.
4. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'articolo 14, comma 4 - septies, del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986, n. 488.

4 bis. - L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità di cui al presente regolamento.

5. Le autorizzazione sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi .
6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi causa a titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art.14
Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato no ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui mall'art.17 del presente Regolamento.

Art.15
Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora, è autorizzata di volta in volta, per tempi e orari limitati nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, qualora la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse, per i quali deve intendersi:
   a) motivi di sicurezza pubblica;
   b) motivi di carattere igienico o sanitario;
   c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive;

Per le richieste concernenti il punto "c", la pubblicità sonora può essere effettuata solo nel giorno della manifestazione.
2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art.16
Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art.17 del presente Regolamento.

Art.17
Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. In caso di accertamento di violazioni all'art.13 del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio procede immediatamente alla copertura della pubblicità, restando salva e impregiudicata l'azione di cui al comma 4. Qualora non si riscontrino altre violazioni di leggi specifiche o di

norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Responsabile del servizio può consentire che la pubblicità oscurata, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa ritornare a essere esposta per li tempo occorrente al rilascio dell'autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a mesi due dalla data dell'accertamento della violazione. Nel caso specifico all'accertamento della violazione procede il Settore Vigilanza Urbana.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art.18
Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o concessione, né l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunziare all'uso del bene comunale.

Art.19
Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo concesso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso escluso al servizio comunale Affissioni ovvero del Concessionario del Servizio, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art.10, comma 3, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
5. Per l'affissione della pubblicità sugli spazi previsti dal presente articolo si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

CAPO 2°
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.20
Norme di rinvio

1. La legge (D. Lgs. 15/11/1993, n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione della imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria(art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (art.16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Presupposto dell'imposta:
   a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
   b) per esercizio di attività economiche di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs 15/11/1993, n.507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualche altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercita occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:
   a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
   b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
   c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
   d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
4. Dichiarazione:
   a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo di diritto del Comune ovvero del Concessionario del Servizio alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
   b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.
   c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Settore comunale Tributi ovvero al Concessionario del Servizio, il quale - se richiesto - ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta: in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune ovvero al Concessionario del Servizio prima dell'inizio della pubblicità.
5. Pagamento dell'imposta:

a) L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere considerata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune.
b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune ovvero al Concessionario del Servizio l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardo o mancato pagamento di una rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta da funzionario responsabile;
d) per quanto concernente il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi Regolamenti comunali.

6. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Art.21
Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerata.
2. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "B", annesso al presente Regolamento

Art.22
Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata con veicoli si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art.23
Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art.15 del D. Lgs n.507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempimenti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art.12 del D. Lgs. precitato.

Art.24
Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 5, del D. Lgs n.507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

CAPO 4°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.25
Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Forlì costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo ovvero del Concessionario del servizio di cui all'art.32 del Decreto legislativo n.507/93.

Art.26
Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs 15 Novembre 1993, n.507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Pagamento del diritto:
   a) è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tale fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni è attivato un apposito ed esclusivo servizio di cassa. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario ed il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno della acquisizione materiale del denaro da parte del Comune ovvero del Concessionario del Servizio;
   b) in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art.19, comma 7, del D. Lgs n.507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

Art.27
Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Art.28
Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite osta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero manifesti in categoria speciale.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio entro le ore 10 del mattino.
6. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco ovvero al Concessionario del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art.29
Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D. Lgs n.507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO 5°
DISPOSIZIONI COMUNI

Art.30
Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 9, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. N.507/1993 e di chi ha installato ilo mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge n.689 del 24 novembre 1981.
4. I dipendenti del servizio addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedendo anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Art.31
Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in

caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs n. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art.19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.Il Comune di Forlì ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare): tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il Concessionario. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione. Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D. Lgs n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
3. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art.23, comma4, del D. Lgs. N.507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art.32
Prescrizioni

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO 6°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.33
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto sarà disciplinato con l'apposito Regolamento.

Art.34
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della L. 8/6/1990, n.142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. In sede di prima applicazione, le delibere relative alle tariffe, alla classificazione del territorio comunale ed al Regolamento, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio delle maggiori somme dovute per effetto della suddetta classificazione e delle nuove tariffe.

Art.35
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” e relativi allegati.